

Avv. FABRIZIO ZARONE
Patrocinante in Cassazione
Via Risorgimento Parco "Lisa", 77
81059 VAIRANO SCALO (CE)

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02.07.2010 N° 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: CIANCI Patrizio (C. F.: CNC PRZ 77P22 D708O) nato a Formia (LT) il 22 settembre 1977 e residente in Roccamonfina (CE) alla Via Napoli n° 50, rappresentato e difeso in forza di procura in calce al presente atto su foglio separato dall'**Avv. Fabrizio ZARONE** (C.F.: ZRN FRZ 65R03 F839Z) come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Vairano Scalo (CE) alla Via Risorgimento Parco "Lisa" n° 77, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (telefax: **0823/988296** – p.e.c.: **fabrizio.zarone@avvocatismcv.it**; **-ricorrente-**

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro *pro-tempore* domiciliato per la carica in Roma (00153) in Viale Trastevere n° 76/a, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Rona (00186) alla Via dei Portoghesi n° 12 ove domicilia *ope legis*, con notifica PEC al seguente indirizzo: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**; **-resistente-**

NONCHÉ: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Suo Legale Rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Rona (00186) alla Via dei Portoghesi n° 12 ove domicilia *ope legis*, con notifica PEC al seguente indirizzo: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**; **-altro resistente-**

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: MARTINICCHIO GIUDITTA (C.F. MRT GTT 85D50 Z603Q) nata a Talcahuano (Cile) il 10 aprile 1985 e residente in Roma (00152) alla Circonvallazione Gianicolense n° 324, scala C, interno n° 12 **-controinteressata-**.

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. del Decreto n° R.0002381.26-11-2024 emesso dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio il 26 novembre 2024 e **pubblicato il 27 novembre 2024**, che si allega (**all. 1**) con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha approvato la graduatoria del concorso, che si produce (**all. 2**) indetto con decreto dipartimentale n° 2575 del 06 dicembre 2023, che si produce (**all. 3**), per titolo ed esami PNRRI del 2023-24 della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto

comune e di sostegno ai sensi dell'**art. 3, 7° co.**, del **D. M. n° 205/2023** per le classi di concorso ruolo docenti "**A001 – Arte e Immagine**" pubblicata il 27 novembre 2024, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio di soli **181,50** punti rispetto a quello effettivamente a Lui spettante di **189,00** e nella parte in cui il ricorrente non veniva collocato nella graduatoria dei vincitori in posizione non successiva alla **trentasettesima** e, comunque, in subordine in quella eventualmente inferiore, ma comunque utile all'inclusione tra i vincitori e la conseguente immissione in ruolo, nonché nella parte in cui al ricorrente non è stata riconosciuta la riserva per servizio ultratriennale prestato ed il titolo di preferenza del servizio senza demerito, regolarmente comunicati nella domanda dal medesimo presentata, che si produce (**all. 4**), nonché nella parte in cui si è prevista la pubblicazione di una graduatoria di merito dei soli vincitori e non anche una graduatoria completa di tutti i candidati (e non solo di quelli che lo hanno superato riportando una votazione pari ad almeno settanta punti cadauna per le prove scritta, pratica ed orale); ossia nella parte in cui non è stata prevista e disposta la compilazione di una completa graduatoria di tutti i candidati (anche di quelli non rientranti tra i vincitori del concorso e, quindi, in posizione utile all'immissione in ruolo), con indicazione del punteggio a ciascun candidato attribuito e dell'eventuale titolo preferenziale posseduto, nonché l'eventuale titolo di riserva (atteso che ai riservisti era riservato il trenta per cento dei posti). Una tale graduatoria, infatti, sarebbe stata utile da utilizzare per l'eventuale scorrimento della stessa (ipotesi, a quanto pare, già verificatasi), consentendo, però, ai vari candidati di poter verificare la legittimità dell'operato dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio resistente e/o del Ministero resistente;

2. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

A1. Il ricorrente, *Sig. CIANCI Patrizio*, è un insegnante candidato al concorso per titolo ed esami PNRRI del 2023-24 della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'**art. 3, 7° co.**, del **D. M. n° 205/2023 (all. 3)** unitamente alla domanda di partecipazione dal medesimo presentata all'Amministrazione resistente (**all. 4**) ed ai titoli alla stessa allegati, che si producono (**all. 5**), per le classi di concorso ruolo docenti "**A001 – Arte e Immagine**".

Il *Sig. CIANCI Patrizio* non si è visto includere tra i vincitori del suddetto concorso, come da relativa graduatoria approvata che si produce (**all. 2**), vedendosi attribuire il punteggio di soli **181,50** rispetto ai **189,00** punti che aveva diritto di vedersi attribuire, senza vedersi ingiustamente ed illegittimamente riconoscere la riserva per aver prestato servizio ultratriennale e senza vedersi

riconoscere ingiustamente nemmeno il titolo di preferenza dell'aver prestato servizio senza demerito.

Infatti, ingiustamente il ricorrente non si è visto attribuire ulteriori 7,5 punti che gli dovevano essere riconosciuti poiché in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli il 31 marzo 2004, come si evince da relativa certificazione che si produce (**all. 6**). Con il riconoscimento di tali ulteriori **7,5** punti al ricorrente si sarebbe dovuto attribuire il punteggio finale di complessivi **189,00** punti, il che, con il dovuto riconoscimento anche della riserva per il servizio ultratriennale prestato, nonché con il dovuto riconoscimento del titolo di preferenza del servizio senza demerito (titoli entrambi ingiustamente non riconosciuti al ricorrente), gli avrebbe consentito di essere collocato nella suddetta graduatoria al **trentasettesimo** posto, ossia prima dei candidati *Sig. PROCACCINI Mauro* e *Sig. SERAFINI Sirio* (cui erroneamente è stato attribuito tale posto in graduatoria essendosi visto attribuire il punteggio di complessivi **187,00** punti), ai quali è stata riconosciuta la qualità di riservisti, anche se all'odierno ricorrente non risulta che Essi posseggano un tale requisito. In ogni caso nei provvedimenti impugnati l'Amministrazione resistente quale tipo di riserva Essi posseggano. Da tanto si evince come il candidato *Sig. CIANCI Patrizio*, odierno ricorrente, sia stato escluso dalla graduatoria dei vincitori da immettere in ruolo erroneamente, ingiustamente ed illegittimamente e come non sia stato illegittimamente collocato in graduatoria immediatamente dopo la candidata *Sig. ra COLAIORI Chiara*, collocata in graduatoria al trentaseiesimo posto in forza del punteggio attribuitole di complessivi **190,00** punti, ultimo punteggio superiore a quello di **189,00** punti cui il ricorrente aveva diritto.

Il Ministero resistente in alcun modo ha motivato la propria determinazione di non tener conto del suddetto titolo culturale (**all. 6**) in possesso del ricorrente ed il suo comportamento non può non ritenersi contraddittorio laddove si consideri che nell'ambito dell'altro concorso scuola PNRR1 nella classe di concorso A009 Discipline Grafiche, Pittoriche e Scenografiche in cui l'odierno ricorrente ha partecipato lo stesso Ministero resistente ha riconosciuto al ricorrente il punteggio dovuto per il possesso di tale titolo.

È del tutto evidente che, così operando, l'Amministrazione resistente è incorso in una palese violazione di legge ed è incorso in un errore del procedimento relativo al suddetto concorso, essendo palese che al ricorrente andasse riconosciuta la qualità di riservista, nonché il titolo preferenziale del servizio senza demerito e gli andassero attribuiti ulteriori 7,5 punti per il possesso di tale titolo e, conseguentemente e per l'effetto, avrebbe dovuto vedersi riconoscersi un punteggio finale di 189,00 punti e, conseguentemente e per l'effetto, avrebbe dovuto vedersi collocare nella suddetta graduatoria almeno al trentasettesimo posto ed avrebbe, quindi, dovuto vedersi immettere in ruolo.

* * * * *

Tale motivo di ricorso è esaustivo della controversia in quanto impone il riconoscimento al ricorrente di una posizione nella graduatoria di che trattasi (trentasettesima) utile all'immissione in ruolo; ma, ciò nonostante, anche per tuziorismo difensivo, parte ricorrente intende eccepire e far presente che al ricorrente, che, come innanzi detto, appartiene alla categoria dei riservisti (cui era riservato un terzo dei posti, ossia diciassette, tenuto conto che il numero dei posti disponibili era pari a cinquantuno), perché in possesso del requisito di aver prestato tre anni di servizio come precario triennialista su classe di concorso A001 Arte e Immagine (per cui gli vanno attribuiti 6 punti, 2 per anno come previsto) e del titolo di preferenza del servizio senza demerito.

Orbene, il ricorrente si è visto sopravanzare in graduatoria da altri candidati quali, ad esempio, le candidate *Sigg. re* SEGNERI Anastasia e PICCOLO Angela, che si sono viste attribuire, rispettivamente 186,75 punti e 164,75 punti, ossia un punteggio inferiore anche a quello erroneamente attribuito al ricorrente di soli punti 181,50 (a fronte dei 189,00 punti che, per quanto innanzi detto, avrebbe dovuto vedersi riconoscersi) sulla scorta dell'erroneo presupposto che le medesime siano in possesso di un titolo di riserva ma non di preferenza. Titolo di riserva che, in realtà, non si sa se possiedono, vista la poca trasparenza nella modalità della compilazione della graduatoria, perché non si fa menzione del tipo di riserva spetti a Loro, ma che, in via gradata, se anche possedessero non consentirebbe Loro di scavalcare in graduatoria l'odierno ricorrente, essendo anche Egli in possesso di un titolo riserva, ossia riservista con tre anni di servizio svolti sulla classe di concorso A001 Arte e Immagine e titolo di preferenza di servizio senza demerito.

Né appaia ozioso osservare che in diversi *errores in procedendo* l'Amministrazione resistente è incorsa nello stilare la graduatoria anche nella valutazione dei titoli e nell'attribuzione dei relativi punteggi, atteso che nella tabella di valutazione dei titoli del concorso si attribuiscono punti 12,50 a chi è in possesso di laurea con votazione di cento e lode ed un punteggio di 2 punti per ogni anno di servizio prestato sulla classe di concorso A001 Arte e Immagine. Difatti, alcuni candidati, come il *Sig.* ROCCHI Danilo, ha un punteggio per titoli pari ad appena 8,50 punti per titoli, il candidato *Sig.* MARRONE Flavio ha 9,0 punti per titoli e la candidata *Sig. ra* PICCOLI Angela appena 11,0 punti per titoli e sopravanzano il ricorrente che pur possiede 12,50 punti per il titolo di accesso con laurea specialistica ottenuta presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, ulteriori titoli quali Laurea vecchio ordinamento per la quale gli vanno riconosciuti altri 7,5 punti (erroneamente non attribuiti dall'Amministrazione resistente) e complessivi 6,0 punti (2,0 punti per anno) per i tre anni di servizio sulla classe di Concorso A001 Arte e Immagine, per un totale di 26,00 punti per titoli. Da

questo punteggio per titoli deve dedursi che il candidato *Sig. ROCCHI Danilo*, avente un punteggio pari a complessivi 177,75 punti, non sia titolare della qualità di riservista, così come il candidato *Sig. MARRONE Flavio*, avente un punteggio di complessivi 175,50 punti, non sia titolare anch'Egli del titolo di riservista, così come anche la candidata *Sig. ra PICCOLI Angela*, cui è stato attribuito un punteggio di complessivi 164,75 punti. Si tratta, infatti, di punteggi per titoli troppo bassi per avere anche qualche titolo di preferenza o tipologia di riserve. È evidente, quindi, che l'odierno ricorrente nella compilazione della graduatoria impugnata, tenuto conto di tutti i titoli posseduti, compresi quelli di riserva e di preferenza, sia stato discriminato rispetto a tanti altri candidati da cui si è visto sopravvivere senza che costoro possiedano titoli culturali, di riserva e/o di preferenza complessivamente superiori a quelli da Lui vantati

Per tutti i suesposti motivi il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, ricorre innanzi a Questo *Ecc. mo* T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, 7° CO., DEL D.M. N° 205/2023: ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO A TUTTI I TITOLI INDICATI NELLA DOMANDA DEL RICORRENTE, IN PARTICOLARE QUELLO DEL DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO CONSEGUITO PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il Ministero resistente, in sede di pubblicazione del Decreto Dirigenziale impugnato con il quale ha approvato la graduatoria di cui innanzi ha arbitrariamente posto in essere una condotta violativa del **D.M. n° 205/2023**.

Si rappresenta all'*Ecc. mo* T.A.R. del Lazio Sede di Roma, infatti che il **D.M. n° 205/2023** sanciva espressamente i criteri di predisposizione della graduatoria finale, tra i quali rientra il riconoscimento di 7,5 punti per il possesso di un titolo culturale quale il diploma di laurea vecchio ordinamento conseguito dall'odierno ricorrente presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, né il Ministero ricorrente ha motivato in alcun modo il mancato riconoscimento di tale titolo e del relativo punteggio, senza provvedere a tanto nemmeno in sede di autotutela, così costringendo il ricorrente a ricorrere in sede giurisdizionale per vedere riconosciuti i propri diritti.

Nemmeno ha spiegato il Ministero resistente i motivi per i quali non ha tenuto conto, nell'approvare la suddetta graduatoria finale, del fatto che il ricorrente fosse un riservista poiché in

possesso della riserva come docente precario triennialista svolti su classe di concorso A001 Arte e Immagine e titolo di preferenza del servizio senza demerito; così come non ha spiegato in virtù di quali presunti titoli di riserva ha consentito che il ricorrente fosse sopravanzato in graduatoria da altri candidati, quali, ad esempio, le *Sigg. re* SEGNERI Anastasia e PICCOLO Angela, cui è stato attribuito un punteggio (rispettivamente di punti 186,75 e 164,75), quest' ultima persino ha un punteggio inferiore anche a quello erroneamente attribuito nella suddetta graduatoria al ricorrente di soli 181,50 punti (a fronte dei 189,00 punti cui, invece, il ricorrente aveva ed ha diritto), non in possesso, a differenza del ricorrente, di alcun titolo preferenziale e di riserva e non si conosce il tipo di riserva che queste candidate eventualmente possiedono, vista la poca trasparenza della graduatoria.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

I provvedimenti impugnati, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno pubblicato la graduatoria di merito della procedura *de qua* e quella successivamente rettificata, risultano altamente lesivi del principio di affidamento, nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione, nella parte in cui l'odierno ricorrente non è stata collocato nella graduatoria di merito dei vincitori in posizione non successiva alla trentasettesima o, in subordine, in posizione comunque utile a rientrare tra i vincitori del concorso ed utile all'immissione in ruolo.

Né appare ozioso osservare come bizzarra appaia la determinazione dell'Amministrazione resistente di non pubblicare una graduatoria di merito completa di tutti i candidati al concorso, il che – si spera non a caso – non consente all'odierno ricorrente di verificare come possa essere stato sopravanzato da altri candidati, pur essendo egli titolare di riserva per pregressi tre anni di servizio prestati ed avendo anche titolo di preferenza; ciò specie se si tiene conto del fatto che il trenta per cento dei posti a concorso era riservato ai riservisti. Appariva ed appare opportuno, allora, che si stilasse una graduatoria, anche con indicazione degli eventuali titoli di preferenza e di riserva di tutti i candidati in modo da mettere in condizione il cittadino concorrente di verificare la correttezza dell'operato della Pubblica Amministrazione e di poter controllare il Suo operato.

In modo del tutto illegittimo, l'Amministrazione resistente non ha riconosciuto all'odierno ricorrente il titolo di riserva per aver prestato tre anni di servizio nella classe di concorso, il titolo di preferenza dell'aver prestato servizio senza demerito ed il punteggio spettante per tutti i titoli culturali posseduti ed indicati in domanda, titoli tutti (incluso il suddetto diploma di laurea vecchio ordinamento conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli che gli dava diritto ad ulteriori 7,5 punti) sarebbero stati valutati era cosa su cui il ricorrente *Sig. CIANCI* Patrizio faceva legittimo

affidamento e mai avrebbe pensato che gli stessi fossero stati valutati 7,5 punti in meno di quanto effettivamente dovuto (ossia complessivi 189,00, a fronte dei soli 181,50 riconosciuti nella suddetta graduatoria).

Il ricorrente è stato concretamente penalizzato, quindi, in quanto, con il riconoscimento della riserva per aver prestato servizio per tre anni nella classe di concorso, con il riconoscimento del titolo di preferenza di aver prestato servizio senza demerito e con la corretta attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali da Lui posseduti, sarebbe stato collocato nella graduatoria di merito alla posizione trentasettesima o, comunque, in subordine in successiva posizione, ma comunque utile a rientrare tra i vincitori del suddetto concorso ed idonea all'immissione in ruolo del ricorrente medesimo.

L'illegittimità sottesa alla condotta dell'Amministrazione resistente ha cagionato al ricorrente una evidente lesione del principio dell'affidamento, nel quale legittimamente confidava, in virtù del possesso di titolo di riserva per aver prestato servizio per tre anni nella classe di concorso, in virtù del possesso del titolo di preferenza dell'aver prestato servizio senza demerito ed in virtù del possesso di tutti i titoli culturali posseduti, in domanda analiticamente indicati, che, unitamente al punteggio ottenuto nella prova orale, gli avrebbero garantito un inserimento nella graduatoria di merito tale da consentirgli l'immediata immissione in ruolo a decorrere dal 12 Dicembre 2024.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato ed i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di Giustizia (03 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «*principio fondamentale della comunità*» (05 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «*civiltà europea*», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. LORELLO, “*La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario*”, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n° 349 del 1985, secondo cui: «*l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto*» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n° 416, in «*Giur. cost.*», 1999, pagg. 2643 e ss.).

L'Ecc. ma Corte Suprema di Cassazione, poi, si è espressa più volte nel senso di riconoscere che il principio del legittimo affidamento del cittadino: «*è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa*» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 06 ottobre

2006, n° 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn° 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n° 26505 del 2006).

L'Ecc. ma Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che: "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n° 56 del 2015, n° 302 del 2010, n° 236 e n° 206 del 2009).

In ordine alla illegittima condotta del Ministero resistente, si richiama la seguente pronuncia dell'Ecc. mo TAR del Lazio diretta a riconoscere che: «[R]isolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n° 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi» (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n° 4455).

Il principio del legittimo affidamento <<(...) nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Béláné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cass. Civ. 17.4.2013 n° 9308; 24.5.2017 n° 12991; 2.2.2018 n° 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo

buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione (provvedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e "qualificato" dall'avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato>>>.

Nello stesso senso, l'Ecc. mo TAR Sardegna – sede di Cagliari ha recentemente precisato che: *“la fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa soltanto se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo”.*

Nella controversia in oggetto, il ricorrente confidava espressamente nella valutazione dei titoli culturali posseduti in maniera conforme al **D.M. n° 205/2023** e conseguentemente nella predisposizione dell'elenco graduato sulla base dei punteggi relativi a tutti i titoli posseduti.

Ciò non si è verificato, con ogni evidente frustrazione di tutte le aspettative del Sig. CIANCI Patrizio, il quale non avrebbe mai immaginato di assistere al mancato riconoscimento del titolo di riservista per aver prestato servizio per tre anni nella classe di concorso, né avrebbe mai immaginato di non vedersi riconosciuto il possesso del titolo di preferenza dell'aver prestato servizio senza demerito e giammai avrebbe immaginato di non vedersi riconoscere il possesso del suddetto altro titolo culturale in Suo possesso indicato in domanda (ossia il suddetto diploma di laurea vecchio ordinamento conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli) e che ingiustamente non gli è stato riconosciuto, la cui legittima valutazione, mediante riconoscimento anche del suddetto altro titolo, è pari a punti 7,50, per complessivi 189,00 punti, così come arbitrariamente ed illegittimamente non gli è stato riconosciuto il titolo di riserva di come docente triennalista su classe di concorso A001 Arte e Immagine, come deve desumersi dalla Sua mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori, così, infine, come nemmeno gli è stato riconosciuto il titolo di preferenza per il lavoro ed il servizio svolto nella pubblica amministrazione senza demerito.

L'illogicità e l'illegittimità della condotta dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono manifeste e, in quanto tali, meritano di essere censurate dinanzi all'Ecc. mo T.A.R. del Lazio, Sede di Roma, a tutela della posizione dell'odierno ricorrente in qualità di candidato al suddetto concorso aspirante vincitore dello stesso.

^^^

PER QUANTO SIN QUI ESPOSTO IL RICORRENTE

COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATO E DIFESO

RICORRE

ALL'ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto all'annullamento del Decreto Dipartimentale impugnato, innanzi meglio descritto, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e/o il Ministero dell'Istruzione e del Merito illegittimamente non hanno riconosciuto al ricorrente il possesso del titolo di riserva per aver prestato servizio per tre anni nella classe di concorso, illegittimamente non hanno riconosciuto al ricorrente il titolo di preferenza dell'aver prestato servizio senza demerito ed illegittimamente non hanno riconosciuto al ricorrente ulteriori 7,5 punti per il possesso del titolo culturale del possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento, attribuendogli un punteggio di soli 181,50 punti anziché di 189,00 punti. Punteggio quest'ultimo cui il ricorrente aveva diritto e che gli andava riconosciuto, così come gli andava e gli va riconosciuto il possesso del titolo di riserva come docente triennialista nella classe di concorso A001 Arte e Immagine ed il possesso del titolo preferenziale del servizio senza demerito, titoli regolarmente comunicati dal ricorrente in domanda.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ecc. mo T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di **ordinare** all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e/o al Ministero resistente la ripubblicazione della graduatoria di merito secondo i criteri di cui al citato **D.M. n° 205/2023**, attraverso la predisposizione di un elenco graduato ottenuto riconoscendo al ricorrente tale punteggio di **189,00** punti ed anche dei suddetti titoli di riserva come docente triennialista nella classe di merito di concorso e di preferenza per aver prestato servizio senza demerito, con conseguente collocamento in graduatoria in posizione non successiva alla **trentasettesima** o, in subordine, comunque successiva, ma comunque con collocamento del ricorrente tra i vincitori del suddetto concorso ed in posizione comunque utile all'immissione in ruolo.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno agito in palese violazione del **D.M. n° 205/2023** e del mancato riconoscimento, senza ragione alcuna, anche del richiamato altro titolo culturale posseduto dal ricorrente (conseguimento del diploma di laurea vecchio ordinamento presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli) non conteggiato e dei titoli di riserva e di preferenza di cui innanzi.

Le violazioni sopra lamentate appaiono talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente, con la legittima valutazione relativa ai titoli ed al possesso dei suddetti titoli di riserva e di preferenza, sarebbe stato collocato in una posizione nettamente superiore a quella riconosciutagli e, comunque, non oltre la trentasettesima, con conseguente Sua immissione in ruolo.

Non appare ozioso ribadire come la mancata predisposizione di una completa graduatoria di merito, non dei soli vincitori del concorso, ma di tutti i candidati, fosse indispensabile per garantire la trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e, nello specifico, del concorso di che trattasi che, come innanzi detto, prevedeva l'assegnazione del trenta per cento dei posti a concorso in favore dei riservisti (categoria cui il ricorrente appartiene). Graduatoria utile per un eventuale scorrimento della stessa per posti utili all'immissione in ruolo per eventuali rinunce e/o esclusioni di vincitori, *etc.* (cosa, del resto, che già si sta verificando) e che, anche eventualmente non prevista dal bando di concorso, si impone comunque quale unico metodo per garantire la trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e, in particolare, del concorso di che trattasi, ed a garantire ai concorrenti candidati, all'odierno ricorrente, in particolare, di poter verificare il rispetto dei criteri di legge e di poter, quindi, tutelare i propri diritti (specie i riservisti, come il ricorrente, ed i candidati, come il ricorrente, in possesso di titoli di preferenza), senza vedersi costretto a ricorrere all'Autorità Giurisdizionale come, purtroppo, l'odierno ricorrente si è visto costretto a fare.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dal fatto che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e/o il Ministero resistente hanno pubblicato la graduatoria di merito senza riconoscere al ricorrente la qualità di riservista per aver prestato servizio triennale nella classe di concorso, senza riconoscere al ricorrente il possesso del titolo di preferenza del servizio senza demerito e senza riconoscere al ricorrente il punteggio minimo cui aveva diritto per tutti i titoli culturali posseduti, quindi anche ulteriori 7,5 punti per il possesso del titolo del conseguimento del Diploma di Laure vecchio ordinamento; riconoscendo, conseguentemente, al ricorrente un punteggio di soli 181,50, anziché il punteggio di complessivi 189,00 cui aveva ed ha diritto.

L'estrema urgenza sottesa alla presentazione della istanza cautelare in oggetto è determinata dal fatto che pur essendo l'a.s. 2024/2025 già avviato, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e/o il Ministero dell'Istruzione e del Merito procederanno all'immissione nei ruoli dei vincitori del suddetto concorso di altri candidati, anche per probabile scorrimento della stessa in virtù della quale potrebbero essere immessi in servizio

candidati aventi minori titoli rispetto a quelli vantati dal ricorrente.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il ricorrente, pur avendo pieno diritto ad una collocazione in graduatoria non oltre il trentasettesimo posto, e, comunque, in subordine, anche se successiva, comunque utile a rientrare tra i vincitori del suddetto concorso con conseguente Sua immissione in ruolo, senza la predisposizione di una completa graduatoria di merito, non dei soli vincitori, ma di tutti i concorrenti candidati, con indicazione degli eventuali titoli di riserva e preferenziali da ciascun candidato posseduti, con remote possibilità per il ricorrente, *rebus sic stantibus*, di essere immesso in servizio, anche in ipotesi di scorrimento e ciò a causa delle gravi irregolarità ed illegittimità innanzi evidenziate.

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento della presente istanza cautelare, con ordine in capo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e/o Ministero dell'Istruzione e del Merito di procedere alla ripubblicazione della graduatoria di merito della procedura *de qua* con riconoscimento al ricorrente di un punteggio anche per il suddetto ulteriore titolo culturale posseduto del conseguimento del diploma di laurea vecchio ordinamento presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli di ulteriori 7,5 punti, con conseguente collocazione del ricorrente in posizione non successiva alla trentasettesima effettivamente spettante o, comunque, in subordine, successiva, ma comunque con inclusione del ricorrente tra i vincitori del suddetto concorso con conseguente Sua immissione in ruolo; nonché con riconoscimento al ricorrente medesimo dei titoli di riserva come docente precario con tre anni di servizio nella classe di concorso A001 Arte e Immagine e di preferenza dell'aver prestato Servizio Senza Demerito dal ricorrente comunicati in domanda.

Vairano Scalo per Roma, li 25 gennaio 2025.

Documento informatico firmato digitalmente dall'**Avv. Fabrizio ZARONE**

^ ^ ^ ^ ^

NEL MERITO SI CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DELLE SEGUENTI

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc. mo T.A.R. del Lazio – Sede di Roma adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati per quanto esposto riguardo il mancato riconoscimento al ricorrente della qualità di riservista per servizio ultratriennale nella classe di concorso, nonché riguardo il mancato riconoscimento del titolo di preferenza dell'aver prestato servizio senza demerito e per il mancato riconoscimento al ricorrente del punteggio di ulteriori 7,50 punti spettanti al ricorrente medesimo per l'ulteriore titolo culturale posseduto del conseguimento del diploma di laurea vecchio

ordinamento presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, con riconoscimento di un punteggio finale di complessivi 189,00 punti, anziché dei soli 181,50 punti ingiustamente riconosciutigli, con conseguente collocazione del ricorrente medesimo in graduatoria alla posizione non successiva alla trentasettesima e, in subordine, comunque anche successiva, ma in posizione tale da consentirgli di rientrare tra i vincitori del suddetto concorso con conseguente Sua immissione in ruolo, come ingiustamente non operato con i provvedimenti impugnati, con conseguente immissione in ruolo del ricorrente e, in ogni caso, accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare, adottando ogni conseguenziale opportuno provvedimento; con riconoscimento anche dei titoli di riserva come docente precario triennalista classe di concorso A001 Arte e Immagine e del titolo di preferenza dell'aver prestato Servizio Senza Demerito, regolarmente comunicati dal ricorrente in domanda, oltre che quello culturale del conseguimento del diploma di laurea vecchio ordinamento.

Con vittoria delle spese e delle competenze di lite, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore dell'odierno ricorrente che se ne dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00 (trecentoventicinque/00).

Si versano in produzione i **documenti** come via via richiamati ed offerti in produzione nel presente atto.

Salvis iuribus.

Vairano Scalo per Roma, li 25 gennaio 2025.

Documento informatico firmato digitalmente dall'**Avv. Fabrizio ZARONE**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la parte ricorrente, giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento del decreto di approvazione della graduatoria di merito della procedura di cui al **D.M. n° 205/2023**;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti all'interno della predetta graduatoria;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
 - la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
 - sul punto l'*Ecc. mo* Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n° 9506 del 2013 ha stabilito che *"ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2°, c.p.a. ("termini e forme speciali di notificazione")*, a norma del quale il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *"con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;
 - visto l'**art. 151 c.p.c.**, il quale dispone che *"il Giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;
 - tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.
- Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

affinché la **S.V.I.**, valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'**art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al **D.M. n° 205/2023**, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Vairano Scalo per Roma, li 25 gennaio 2025.

Documento informatico firmato digitalmente dall'**Avv. Fabrizio ZARONE**